

LIQUIDITÀ AGGREGATA

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Liquidità Aggregata (LA).

Il/la.....
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
(Stato) (Città)

.....
(indirizzo),
legalmente rappresentat... da

partecipante diretto a TARGET2-Banca d'Italia, titolare del conto PM identificato dal codice BIC n. chiede di utilizzare la funzione di liquidità aggregata, disciplinata dagli artit. 23 e 25 del contratto di partecipazione diretta a TARGET2- BANCA D'ITALIA, a decorrere dal
(giorno mese anno)

in qualità di :

gestore di gruppo LA;

ovvero

partecipante al gruppo LA il cui gestore sia titolare di conto PM identificato dal codice BIC n. in TARGET2-Banca d'Italia;

ovvero

partecipante a gruppo LA il cui gestore sia titolare di conto PM identificato dal codice BIC n. in un sistema diverso da TARGET2-Banca d'Italia;

Al riguardo il richiedente dichiara:

a) di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano il servizio di liquidità aggregata allegate alla presente lettera-contratto

b) di essere ⁽¹⁾:

un ente creditizio o una sua succursale
ovvero

un ente creditizio o una sua succursale appartenente al gruppo bancario ⁽²⁾.....

c) di aver concluso accordi per la concessione di credito infragiornaliero con la propria BCN;

d) di aver trasmesso l'apposito modulo di raccolta dei dati statici (Formulario TARGET2-Banca d'Italia).

¹ Barrare una sola casella. (In caso di richiesta avanzata dalla Banca centrale europea, depennare questa dichiarazione).

² Cfr. nota 2.

Il richiedente dichiara che il gruppo LA sarà composto dai seguenti conti PM identificati dai codici BIC:

.....
.....

Distinti saluti.

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

CONTRATTO DI LIQUIDITÀ AGGREGATA – VARIANTE A

Fac-simile per l'uso della funzione LA da parte di più di un ente creditizio

Fra, da un lato:

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [...], presso [inserire il nome della BC] rappresentato da [...], in qualità di [...],

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [...], presso [inserire il nome della BC] rappresentato da [...], in qualità di [...],

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [...], presso [inserire il nome della BC] rappresentato da [...], in qualità di [...],

(di seguito "membri del gruppo LA")

e dall'altro,

[inserire il nome della BCN LA]

[inserire il nome della BCN LA]

[inserire il nome della BCN LA]

(di seguito "BCN LA")

(i membri del gruppo LA e le BCN LA di seguito collettivamente denominati "Parti")

Considerando quanto segue:

- 1) TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, ciascuno dei quali è designato quale sistema ai sensi della relativa legislazione nazionale di attuazione della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
- 2) I partecipanti a uno o più sistemi componenti di TARGET2 possono, a certe condizioni stabilite nelle rispettive regole di partecipazione ai sistemi componenti di TARGET2, costituire un gruppo LA, attraverso il quale la liquidità presente nei conti PM dei membri del gruppo LA è aggregata.
- 3) L'aggregazione della liquidità consente ai membri del gruppo LA di regolare ordini di pagamento di importo superiore alla liquidità disponibile sui loro rispettivi conti PM, a condizione che il valore complessivo di tutti gli ordini di pagamento suddetti non ecceda mai l'ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i conti PM summenzionati. La posizione debitoria risultante su uno o più di tali conti PM costituisce credito infragiornaliero, la concessione del quale è disciplinata dai rispettivi accordi nazionali, fatte salve le modifiche descritte nel presente contratto; in particolare, tale posizione debitoria è garantita dalla liquidità disponibile sui conti PM degli altri membri del gruppo LA.
- 4) Tale meccanismo non comporta in alcun modo l'unificazione dei vari conti PM che, fatte salve le limitazioni previste nel presente contratto, continuano a essere detenuti esclusivamente dai loro rispettivi titolari.
- 5) Tale meccanismo è volto a evitare la frammentazione della liquidità nei diversi sistemi componenti di TARGET2 e a semplificare la gestione della liquidità nell'ambito di un gruppo di enti creditizi.
- 6) Questo meccanismo migliora l'efficienza complessiva del regolamento dei pagamenti in TARGET2.
- 7) [Partecipante], [partecipante] e [partecipante] sono rispettivamente connessi a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/Paese], TARGET2-[inserire il riferimento a BC/Paese], e TARGET2-[inserire il riferimento a BC/Paese] e sono vincolati dai [inserire il riferimento agli accordi di applicazione delle Condizioni Armonizzate] del [inserire le relative date], pertanto le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 – Efficacia del presente contratto

Il presente contratto e qualunque modifica ad esso apportata è efficace unicamente quando la BCN gestore, dopo aver ottenuto ogni informazione o documentazione ritenuta utile, conferma per iscritto che il presente contratto o le modifiche ad esso apportate sono conformi agli obblighi stabiliti nelle rispettive condizioni di partecipazione nei sistemi componenti di TARGET2.

Articolo 2 – Interesse comune dei membri del gruppo LA e delle BCN LA

1. I membri del gruppo LA dichiarano e riconoscono espressamente che il perfezionamento del presente contratto risponde ai loro comuni interessi economici, societari e finanziari giacché gli ordini di pagamento di tutti i membri del gruppo LA possono essere regolati nei loro rispettivi sistemi componenti di TARGET2 fino a un ammontare corrispondente alla liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, impiegando in tal modo la liquidità disponibile su altri sistemi componenti TARGET2.
2. Le BCN LA hanno un interesse comune a concedere credito infragiornaliero ai membri del gruppo LA, in quanto ciò promuove l'efficienza complessiva del regolamento dei pagamenti in TARGET2. Il credito infragiornaliero è garantito in conformità dell'articolo 18 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, poiché il saldo a debito derivante dall'esecuzione di un ordine di pagamento è coperto dai saldi disponibili sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le loro rispettive BCN LA, che garantiscono l'adempimento delle obbligazioni dovute da qualunque membro del gruppo LA alle BCN LA.

Articolo 3 – Diritti e obblighi dei membri del gruppo LA

1. I membri del gruppo LA sono tutti obbligati in solido nei confronti di tutte le BCN LA per tutti i crediti risultanti dal regolamento, dell'ordine di pagamento immesso da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2. I membri del gruppo LA non sono legittimati a fare riferimento a qualsivoglia accordo interno al gruppo sulla ripartizione delle responsabilità, nell'intento di evitare qualunque responsabilità nei confronti delle BCN LA in relazione all'aggregazione di tutte le suddette obbligazioni.
2. Il valore totale di tutti gli ordini di pagamento regolati dai membri del gruppo LA sui loro conti PM non può mai eccedere l'ammontare aggregato di tutta la liquidità disponibile su tutti i suddetti conti PM.
3. I membri del gruppo LA sono autorizzati a utilizzare la funzione ICC, come descritta in [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi che attuano le Condizioni Armonizzate].
4. I membri del gruppo LA garantiscono la presenza di un accordo interno concluso fra di loro, contenente, fra l'altro:
 - a) le norme sull'organizzazione interna del gruppo LA;
 - b) le condizioni in base alle quali il gestore del gruppo LA ha il dovere di riferire ai membri del gruppo LA;
 - c) i costi della funzione LA (compresa la loro ripartizione tra i membri del gruppo LA); e
 - d) le tariffe da pagare quale remunerazione tra i membri del gruppo LA per i servizi previsti dal contratto LA e le regole per calcolare il corrispettivo economico.

Fatta eccezione per la lettera d), i membri del gruppo LA possono decidere se rendere noto o meno tale accordo interno o parti dello stesso alle BCN LA. I membri del gruppo LA rilasciano le informazioni di cui alla lettera d) alle BCN LA.

Articolo 4 – Diritti e obblighi delle BCN LA

1. Qualora un membro del gruppo LA immetta un ordine di pagamento nel rispettivo sistema componente di TARGET2 per un importo che eccede la liquidità disponibile sul conto PM di quel membro del gruppo LA, la rispettiva BCN LA concede il credito infragiornaliero garantito dalla liquidità disponibile su altri conti PM detenuti dal membro del gruppo LA presso la rispettiva BCN LA ovvero dalla liquidità disponibile sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le rispettive BCN LA. Tale credito infragiornaliero è disciplinato dalle regole applicabili alla concessione di credito infragiornaliero da parte di tale BCN LA.

2. Gli ordini di pagamento immessi da qualunque membro del gruppo LA per un ammontare che eccede la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, sono posti in attesa fino a che non vi sia liquidità sufficiente.
3. Eccetto in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di uno o più membri del gruppo LA, una BCN LA può richiedere a ciascuno dei membri del gruppo LA il pieno adempimento di tutte le obbligazioni risultanti dal regolamento di ordini di pagamento di qualunque membro del gruppo LA nel sistema componente TARGET2 di quest'ultimo.

Articolo 5 – Designazione e ruolo del gestore del gruppo LA

1. I membri del gruppo LA designano quale gestore del gruppo LA [indicare il partecipante che viene nominato gestore del gruppo LA] che sarà il punto di riferimento per tutte le questioni amministrative relative al gruppo LA.
2. Tutti i membri del gruppo LA forniscono alla rispettiva BCN LA, così come al gestore del gruppo LA, ogni informazione che possa influire sulla validità, efficacia e applicazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque modifica o interruzione dei legami tra i membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo stabilita nel/nei [inserire il riferimento alle disposizioni pertinenti dell'/dei accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate], il verificarsi di qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento all'/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] ovvero di qualunque evento che possa influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante dell'/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
3. Il gestore del gruppo LA comunica immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione descritta nel comma 2 che lo riguardi o che riguardi qualsiasi altro membro del gruppo LA.
4. Il gestore del gruppo LA è responsabile del monitoraggio infragiornaliero della liquidità disponibile nell'ambito del gruppo LA.
5. Il gestore del gruppo LA è legittimato ad operare sui conti PM dei membri del gruppo LA e, in particolare, agisce in veste di delegato dei membri del gruppo LA con riferimento alle seguenti operazioni:
 - a) qualunque operazione ICM con riferimento ai conti PM dei membri del gruppo LA, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica della priorità di un ordine di pagamento, revoca, modifica dell'orario di regolamento, trasferimenti di liquidità (inclusi quelli disposti in favore o a carico di sotto-conti), riordino di operazioni in lista d'attesa, riserva di liquidità con riferimento al gruppo LA, apposizione e modifica di limiti in relazione al gruppo LA;
 - b) tutte le operazioni concernenti la liquidità di fine giornata tra i conti PM dei membri del gruppo LA che assicurano che tutti i saldi dei conti PM dei membri del gruppo LA siano livellati, così che nessuno di tali conti presenti un saldo a debito alla fine della giornata o, ove consentito, un saldo non assistito da idonee garanzie (tale procedura è di seguito denominata "livellamento");
 - c) istruzioni generali in base alle quali deve avvenire il livellamento automatico, vale a dire la definizione della sequenza dei conti PM dei membri del gruppo LA aventi liquidità disponibile da addebitare nell'ambito del livellamento;
 - d) in mancanza di qualunque istruzione espressa da parte del gestore del gruppo LA, come descritte dalle lettere b) e c), viene effettuato un livellamento automatico partendo dal conto PM che presenta il saldo a credito maggiore fino al conto PM con il saldo a debito maggiore.Gli stessi criteri definiti nelle lettere c) e d) sono utilizzati qualora si verifichi un evento che legittima l'escussione ("*Enforcement event*"), come definito in [inserire riferimento alle relative disposizioni dell'accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
6. I membri del gruppo LA rinunciano esplicitamente ad ogni pretesa che essi possano vantare nei confronti del gestore del gruppo LA sulla base di [inserire, se applicabile, un riferimento alle disposizioni di diritto nazionali pertinenti], che derivino dal cumulo in capo al gestore delle funzioni connesse a tale ultima attività con quelle di titolare di un conto PM e di partecipante al gruppo LA.

Articolo 6 – Ruolo della BCN gestore

1. La BCN gestore è il punto di riferimento per tutti gli aspetti amministrativi che riguardano il gruppo LA.
2. Tutte le BCN LA forniscono immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione relativa ai rispettivi membri del gruppo LA che possa influire sulla validità, efficacia e applicazione del presente contratto, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica o interruzione dei legami tra membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo, il verificarsi di qualunque evento di default nel significato di cui a [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni

Armonizzate] o di eventi che possano influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante dell'accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].

3. La BCN gestore ha accesso a tutte le informazioni che rilevano in relazione a tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a qualsiasi linea di credito, al saldo, al turnover totale, ai pagamenti regolati, ai pagamenti in lista d'attesa, incluse le informazioni sui limiti e le riserve di liquidità dei membri del gruppo LA.

Articolo 7 – Durata e risoluzione del presente contratto

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato.
2. Ciascuno dei membri del gruppo LA può recedere unilateralmente dal presente contratto, a condizione che ne dia un preavviso scritto di 14 giornate lavorative alla BCN LA al cui sistema componente di TARGET2 esso partecipa, e alla BCN gestore. La BCN gestore dà conferma al membro del gruppo LA della data di recesso dalla sua partecipazione al contratto LA e comunica tale data a tutte le BCN LA che conseguentemente informano i rispettivi membri del gruppo LA. Qualora il membro del gruppo LA sia il gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.
3. Il presente contratto o la partecipazione di qualunque membro del gruppo LA al presente contratto, a seconda del caso, si risolve automaticamente, senza alcun preavviso e con effetto immediato al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:
 - a) modifica o interruzione dei legami tra tutti i membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo, come stabilito ne [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate], ovvero incidenti su uno o più membri del gruppo LA; e/o
 - b) mancato rispetto di ogni altro requisito per l'utilizzo della funzione LA, come descritti in [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] da parte di tutti i membri del gruppo LA, o da parte di uno o più di essi.
4. Nonostante il verificarsi di uno degli eventi descritti nel comma 3, un ordine di pagamento che sia già stato immesso da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2 resta valido ed efficace nei confronti di tutti i membri del gruppo LA e delle BCN LA. [Inserire, se ove ammissibile: Inoltre, il/la [inserire il riferimento al pegno e/o alla clausola di compensazione per close-out o ad altro pertinente meccanismo di garanzia] resta valido/a dopo la risoluzione del presente contratto fino a che tutte le posizioni debitorie sui conti PM la cui liquidità era stata aggregata, siano completamente estinte dai membri del gruppo LA.]
5. Fatto salvo il disposto di cui al comma 3, la BCN gestore, in accordo con la relativa BCN LA, può in qualunque momento far cessare, senza preavviso e con effetto immediato, la partecipazione al presente contratto di qualunque membro del gruppo LA, nel caso in cui tale membro sia inadempiente rispetto a qualsiasi disposizione del contratto stesso. Tale decisione, da redigersi per iscritto, è inviata a tutti i membri del gruppo LA, esplicitando le ragioni della cessazione. Qualora la cessazione della partecipazione avvenga con tale modalità, i membri del gruppo LA la cui partecipazione al presente contratto non è stata oggetto di cessazione sono legittimati a recedere dalla partecipazione al presente accordo a condizione che ne diano un preavviso scritto di 5 giornate lavorative alla BCN gestore e alla BCN LA interessata. In caso di cessazione della partecipazione del gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.
6. La BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può risolvere il presente contratto senza preavviso e con effetto immediato qualora la sua prosecuzione ponga a rischio la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2 nel suo complesso o possa pregiudicare l'adempimento dei compiti delle BCN LA di cui allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Qualunque decisione in tal senso è comunicata per iscritto ai membri del gruppo LA, precisandone le motivazioni.
7. Il presente contratto resta valido fintanto che permangono almeno due membri del gruppo LA.

Articolo 8 – Procedura di modifica

Qualunque modifica al presente contratto, ivi compresa l'estensione del gruppo LA ad altri partecipanti, è valida ed efficace unicamente se espressamente concordata per iscritto da tutte le parti.

Articolo 9 – Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato, interpretato e attuato conformemente a [inserire riferimento alla legge che disciplina il conto PM del gestore del gruppo LA detenuto presso la BCN gestore]. Ciò non pregiudica:

- a) il rapporto tra un membro del gruppo LA e la sua rispettiva BCN LA disciplinato dalla legge della rispettiva BCN LA, e
- b) i diritti e gli obblighi tra le BCN LA disciplinati dalla legge della BCN LA presso la quale è in essere il conto PM del membro del gruppo LA la cui liquidità disponibile è utilizzata come garanzia.

Articolo 10 – Attuazione di [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate]

1. Con riferimento a ciascun membro del gruppo LA e alle rispettive BCN LA, le disposizioni rilevanti di [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] disciplinano ogni aspetto che non sia espressamente disciplinato dal presente contratto.
2. [Inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] e il presente contratto sono considerati parte integrante del medesimo rapporto contrattuale.

Fatto, in tante copie quante sono le parti, il [...data...]

CONTRATTO DI LIQUIDITÀ AGGREGATA – VARIANTE B

Fac-simile per l'uso della funzione LA da parte di un ente creditizio

Fra, da un lato:

[nome e indirizzo dell'ente creditizio rappresentato da [.....], in qualità di [.....],

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [.....], presso [inserire il nome della BC],

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [.....], presso [inserire il nome della BC],

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [.....], presso [inserire il nome della BC]
(i partecipanti di seguito indicati come "membri del gruppo LA")

e dall'altro,

[inserire il nome della BCN LA]

[inserire il nome della BCN LA]

[inserire il nome della BCN LA]

(di seguito "BCN LA")

(i membri del gruppo LA e le BCN LA di seguito collettivamente denominati "Parti")

Considerando quanto segue:

- 1) TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, ciascuno dei quali è designato quale sistema ai sensi della relativa legislazione nazionale di attuazione della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
- 2) Un ente creditizio avente diversi conti PM in uno o più sistemi componenti di TARGET2 può, a certe condizioni stabilite nelle rispettive regole di partecipazione nei sistemi componenti di TARGET2, costituire un gruppo LA, attraverso il quale la liquidità presente in tali conti PM dei membri del gruppo LA è aggregata.
- 3) L'aggregazione della liquidità consente ai membri del gruppo LA di regolare ordini di pagamento di importo superiore alla liquidità disponibile su un conto PM, a condizione che il valore complessivo di tutti gli ordini di pagamento suddetti non ecceda mai l'ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA. La risultante posizione debitoria su uno o più di tali conti PM costituisce credito infragiornaliero, la concessione del quale è disciplinata dai rispettivi accordi nazionali, fatte salve le modifiche descritte nel presente contratto; in particolare, tale posizione debitoria è garantita dalla liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA.
- 4) Tale meccanismo non comporta in alcun modo la unificazione dei vari conti PM che, fatte salve le limitazioni previste nel presente contratto, continuano a essere detenuti separatamente dai membri del gruppo LA.
- 5) Tale meccanismo è volto a evitare la frammentazione della liquidità nei diversi sistemi componenti di TARGET2 e a semplificare la gestione della liquidità dei membri del gruppo LA.
- 6) Questo meccanismo migliora l'efficienza complessiva del regolamento dei pagamenti in TARGET2.
- 7) [Partecipante], [partecipante] e [partecipante] sono collegati rispettivamente a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/Paese], TARGET2-[inserire il riferimento a BC/Paese], e TARGET2-[inserire il riferimento a BC/Paese] e sono vincolati dai [inserire riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] del [inserire le relative date],

pertanto le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 – Efficacia del presente contratto

Il presente contratto e qualunque modifica ad esso apportata è efficace unicamente quando la BCN gestore, dopo aver ottenuto ogni informazione o documentazione ritenuta utile, conferma per iscritto che il presente contratto o le modifiche ad esso apportate sono conformi agli obblighi stabiliti nelle rispettive condizioni di partecipazione ai sistemi componenti di TARGET2.

Articolo 2 – Interesse comune delle BCN LA

Le BCN LA hanno un interesse comune a concedere credito infragiornaliero ai membri del gruppo LA, in quanto ciò promuove l'efficienza complessiva del regolamento di pagamenti in TARGET2. Il credito infragiornaliero è garantito in conformità dell'articolo 18 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, poiché il saldo a debito derivante dall'esecuzione di un ordine di pagamento è coperto dai saldi disponibili sui conti PM detenuti dai membri del gruppo LA presso le loro rispettive BCN LA, che garantiscono l'adempimento delle obbligazioni dovute dai membri del gruppo LA alle BCN LA.

Articolo 3 – Diritti e obblighi dei membri del gruppo LA

1. I membri del gruppo LA sono obbligati nei confronti di ciascuna BCN LA per tutti i crediti risultanti dal regolamento degli ordini di pagamento immessi da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2.
2. Il valore totale di tutti gli ordini di pagamento regolati dai membri del gruppo LA sui loro conti PM non può mai eccedere l'ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i suddetti conti PM.
3. I membri del gruppo LA sono autorizzati a utilizzare la funzione ICC, come descritta in [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].

Articolo 4 – Diritti e obblighi delle BCN LA

1. Qualora il membro del gruppo LA immetta un ordine di pagamento in un sistema componente di TARGET2 per un importo che eccede la liquidità disponibile sul conto PM di quel membro del gruppo LA, la rispettiva BCN LA concede credito infragiornaliero garantito dalla liquidità disponibile su altri conti PM detenuti dal membro del gruppo LA presso le rispettive BCN LA ovvero dalla liquidità disponibile sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le rispettive BCN LA. Tale credito infragiornaliero è disciplinato dalle regole applicabili alla concessione di credito infragiornaliero da parte di tali BCN LA.
2. Gli ordini di pagamento immessi dai membri del gruppo LA per un ammontare che eccede la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, sono posti in lista d'attesa fino a che non si renda disponibile liquidità sufficiente.
3. Ciascuna BCN LA può richiedere ai membri del gruppo LA il pieno adempimento di tutte le obbligazioni risultanti dal regolamento di ordini di pagamento immessi dai membri del gruppo LA nel sistema componente di TARGET2 nel quale essi detengono conti PM.

Articolo 5 – Designazione e ruolo del gestore del gruppo LA

1. I membri del gruppo LA designano quale gestore del gruppo LA [indicare il partecipante che viene nominato gestore del gruppo LA], che costituisce il punto di riferimento per tutte le questioni amministrative relative al gruppo LA.
2. I membri del gruppo LA forniscono alle rispettive BCN LA qualunque informazione che possa influire sulla validità, efficacia e attuazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento alle disposizioni pertinenti dell'accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] ovvero di qualunque evento che possa incidere sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante dell'accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
3. Il gestore del gruppo LA comunica immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione di cui al comma 2.
4. Il gestore del gruppo LA è responsabile del monitoraggio infragiornaliero della liquidità disponibile nell'ambito del gruppo LA.

5. Il gestore del gruppo LA è legittimato ad operare sui conti PM dei membri del gruppo LA e, in particolare, effettua le operazioni seguenti:
- a) qualunque operazione ICM con riferimento ai conti PM dei membri del gruppo LA, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica della priorità di un ordine di pagamento, revoca, modifica dell'orario di regolamento, trasferimenti di liquidità (inclusi quelli disposti in favore o a carico di sotto-conti), riordino di operazioni in lista d'attesa, riserva di liquidità in relazione al gruppo LA, apposizione e modifica di limiti in relazione al gruppo LA;
 - b) tutte le operazioni concernenti la liquidità di fine giornata tra i conti PM dei membri del gruppo LA che assicurano che tutti i saldi dei conti PM dei membri del gruppo LA siano livellati, in modo che nessuno di tali conti presenti, a fine giornata, un saldo passivo ovvero, ove consentito, un saldo negativo non assistito da idonee garanzie (tale procedura è di seguito denominata "livellamento");
 - c) istruzioni generali in base alle quali deve avvenire il livellamento automatico, vale a dire la definizione della sequenza dei conti PM dei membri del gruppo LA aventi liquidità disponibile da addebitare nell'arco del livellamento;
 - d) in mancanza di qualunque istruzione espressa da parte del gestore del gruppo LA, come descritte alle lettere b) e c), viene effettuato un livellamento automatico partendo dal conto PM con il saldo a credito maggiore fino al conto PM con il saldo a debito maggiore.
- I medesimi criteri definiti nelle lettere c) e d) sono utilizzati qualora si verifichi un evento che legittima l'escussione ("*Enforcement event*"), come definito in [inserire riferimento alle relative disposizioni dell'accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].

Articolo 6 – Ruolo della BCN gestore

1. La BCN gestore è il punto di riferimento per tutti gli aspetti amministrativi che riguardano il gruppo LA.
2. Tutte le BCN forniscono immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione relativa ai membri del gruppo LA che possa influire sulla validità, efficacia e attuazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento alle relative disposizioni dell'accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] ovvero qualunque evento che possa influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra relativa disposizione dell'accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
3. La BCN gestore ha accesso a tutte le informazioni che rilevano in relazione a tutti i singoli conti PM dei membri del gruppo LA comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a qualsiasi linea di credito, al saldo, al turnover, ai pagamenti regolati, ai pagamenti in lista d'attesa, incluse le informazioni sui limiti e le riserve di liquidità dei membri del gruppo LA.

Articolo 7 – Durata – Risoluzione del presente contratto.

1. Il presente accordo è a tempo indeterminato.
2. Ciascuno dei membri del gruppo LA può recedere unilateralmente dal presente contratto, a condizione che ne dia un preavviso scritto di 14 giornate lavorative alla BCN LA al cui sistema componente di TARGET2 esso partecipa, e alla BCN gestore. La BCN gestore dà conferma al membro del gruppo LA della data di recesso della sua partecipazione al contratto LA e comunica tale data a tutte le BCN LA che conseguentemente informano i propri membri del gruppo LA. Qualora il membro del gruppo LA che recede sia il gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.
3. Il presente contratto è risolto immediatamente senza preavviso e con effetto immediato se i requisiti per l'utilizzo della funzione LA, descritti nel/nei [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] non sono più rispettati.
4. Nonostante il verificarsi di un evento descritto nel comma 3, un ordine di pagamento che sia già stato immesso dal membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2, resta valido ed efficace nei confronti di tutti i membri del gruppo LA e delle BCN LA. [Inserire, ove ammissibile: Inoltre, il/la [inserire il riferimento al pegno e/o alla clausola di compensazione per close-out o ad altro pertinente meccanismo di garanzia] resta valido/a dopo la risoluzione del presente contratto fino a che tutte le posizioni debitorie sui conti PM la cui liquidità era stata aggregata, siano state completamente estinte da parte dei membri del gruppo LA.]
5. Fatto salvo il disposto di cui al comma 3, la BCN gestore, in accordo con la BCN LA, può in ogni momento far cessare la partecipazione al presente contratto di uno qualunque dei membri del gruppo

LA, qualora esso sia inadempiente rispetto a qualsiasi disposizione del contratto stesso. Tale decisione, da redigersi per iscritto, è inviata a tutti i membri del gruppo LA, esplicitando le ragioni della cessazione.

6. La BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può risolvere il presente contratto qualora la sua prosecuzione ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza di TARGET2 nel suo complesso o possa pregiudicare l'adempimento da parte delle BCN LA dei loro compiti stabiliti dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Qualunque decisione di risolvere il presente contratto è comunicata per iscritto ai membri del gruppo LA, precisandone le motivazioni.

Articolo 8 – Procedura di modifica

Qualunque modifica al presente contratto, ivi compresa l'estensione del gruppo LA ad altri partecipanti, è valida ed efficace unicamente se espressamente concordata per iscritto da tutte le parti.

Articolo 9 – Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato, interpretato e attuato conformemente a [inserire riferimento alla legge che disciplina il conto PM del gestore del gruppo LA]. Ciò non pregiudica:

- a) il rapporto tra i membri del gruppo LA e le rispettive BCN LA disciplinato dalla legge della rispettiva BCN LA, e
- b) i diritti e gli obblighi tra le BCN LA disciplinati dalla legge della BCN LA presso la quale è in essere il conto PM del membro la cui liquidità disponibile è utilizzata come garanzia.

Articolo 10 – Applicazione di [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate]

1. Con riferimento a ciascun conto PM dei membri del gruppo LA, le disposizioni rilevanti di [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] disciplinano ogni aspetto che non sia espressamente disciplinato dal presente contratto.
2. Il [inserire il riferimento all'accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] e il presente contratto sono considerati parte integrante del medesimo rapporto contrattuale.

Fatto, in tante copie quante sono le parti, il [...data...]